COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

42.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LA LOGGIA**

INDICE

PAG.

Sostituzione:

PRESIDENTE 478

Proposte di legge (*Rinvio*):

CASTELLI: Disciplina della tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree derivante da apparecchiature elettriche e telefoniche (374);

CASTELLI: Interpretazione autentica degli articoli 276 e 277 del testo unico sulla finanze locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (375);

CASTELLI: Regolamentazione della occupazione di spazi ed aree pubbliche (376);

CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA ed altri: Norme in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e modifica dell'articolo 198 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (1685) 478

PRESIDENTE 478

PRANDINI, *Relatore* 478

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Senatori BARBARO e TIRIOLO: Norme integrative per il personale operaio ex stagionale delle saline dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2607);

PAG.

CIRILLO ed altri: Passaggio in ruolo di operai stagionali occupati presso le agenzie dei monopoli di Stato (121) . 478

PRESIDENTE 478, 479

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 479

SPINELLI, *Relatore* 479

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Senatori PASTORINO, FOSSA e MERLONI: Modifica alle leggi 14 agosto 1960, n. 826, 29 dicembre 1962, n. 1745 e 11 ottobre 1973, n. 636, per quanto concerne le modalità di pagamento della tassa sui contratti di borsa (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3117) 481

PRESIDENTE 481, 483, 484

GIOVANNINI 483

MACCHIAVELLI, *Relatore* 481

Votazione segreta:

PRESIDENTE 485

La seduta comincia alle 10.

CESARONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, il deputato Giovanni Pellicani è sostituito dal deputato Pegoraro.

Discussione delle proposte di legge Castelli: Disciplina della tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche derivante da apparecchiature elettriche e telefoniche (374); Castelli: Interpretazione autentica degli articoli 276 e 277 del testo unico sulla finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (375); Castelli: Regolamentazione della occupazione di spazi ed aree pubbliche (376); Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa ed altri: Norme in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e modifica dell'articolo 198 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (1685).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge Castelli: « Disciplina della tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche derivante da apparecchiature elettriche e telefoniche »; Castelli: « Interpretazione autentica degli articoli 276 e 277 del testo unico sulla finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 »; Castelli: « Regolamentazione della occupazione di spazi ed aree pubbliche »; Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Beccaria, Marzotto Caotorta, Luraschi, Cattaneo Petrini Giannina, Vaghi, Sangalli, Aliverti, Colombo Vittorino, Borghi, Foschi e Morini: « Norme in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e modifica dell'articolo 198 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 ».

PRANDINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, nel corso di una breve indagine che ho svolto presso i rappresentanti di tutti i gruppi è emersa la necessità di chiedere la formazione di un gruppo informale di lavoro per l'approfondimento, l'aggiornamento e il coordinamento delle quattro proposte di legge che sono al nostro esame. Mi risulta anche che il Ministero delle finanze abbia inoltrato ad altri ministeri uno studio con lo scopo di giungere alla formulazione di una sua proposta.

In effetti un approfondimento si rende necessario, perché le proposte di legge in discussione risalgono a tre anni fa: occorre cioè verificare se certi termini sono ancora validi e vi è infine la necessità di affrontare in una visione organica i problemi inerenti agli argomenti sottoposti alla nostra attenzione.

Ritengo che, se la mia proposta sarà accolta, il gruppo informale di lavoro dovrebbe portare a termine l'approfondimento necessario entro venti giorni, in modo che prima della sospensione per le ferie pasquali si abbia la possibilità di approvare i provvedimenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(*È approvata*).

Chiamo a far parte del gruppo informale di lavoro, oltre all'onorevole relatore Prandini, i deputati Cesaroni, Miceli Salvatore, Ciampaglia, Serrentino, La Malfa Giorgio e Dal Sasso.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Barbaro e Tiriolo: Norme integrative per il personale operaio ex stagionale delle saline dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato *(Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (2607); Cirillo ed altri: Passaggio in ruolo di operai stagionali occupati presso le agenzie dei monopoli di Stato (121).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito discussione congiunta delle proposte di legge senatori Barbaro e Tiriolo: « Norme integrative per il personale operaio ex stagionale delle saline dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 5 dicembre 1973; Cirillo ed altri: « Passaggio in ruolo di operai stagionali occupati presso le agenzie dei monopoli di Stato ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che avevamo inviato gli emendamenti relativi alle proposte di legge in discussione per i prescritti pareri alle Commissioni I e V.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha adottato la decisione di esprimere parere favorevole sugli emendamenti

alla proposta di legge n. 121, richiamando l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di aggiungere, alla fine dell'articolo aggiuntivo 1-*bis*, le parole: « O, se più favorevoli, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 »; nonché parere favorevole sugli emendamenti alla proposta di legge n. 2607, richiamando l'attenzione della nostra Commissione sulla necessità di integrare l'articolo 1 inserendo, dopo le parole « personale operaio » le altre « dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, o, se più favorevoli, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applicano anche al personale operaio ».

Inoltre, la V Commissione bilancio ha deliberato di esprimere, in relazione alla proposta di legge n. 121, parere favorevole agli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, suggerendo alla stessa l'opportunità di aggiungere, alla fine dell'articolo aggiuntivo 1-*bis*, le parole: « o, se più favorevoli, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ».

SPINELLI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole ai suggerimenti delle Commissioni I e V ai testi degli emendamenti ad esse trasmessi per i prescritti pareri.

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge n. 2607.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

Le norme di cui alla legge 23 novembre 1971, n. 1024, riguardanti il trattamento di quiescenza del personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si applicano anche al personale operaio inquadrato in ruolo ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 marzo 1962, n. 143.

Il relatore, onorevole Spinelli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

Le norme di cui alla legge 23 novembre 1971, n. 1024, riguardanti il trattamento di quiescenza del personale operaio inquadrato in ruolo ai sensi del successivo articolo 2, dell'articolo 24 della legge 28 marzo 1962, n. 143, nonché agli ex stagionali inquadrati in ruolo a termini della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il relatore, onorevole Spinelli, su suggerimento della I Commissione affari costituzionali ha presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere dopo le parole « personale operaio » *le altre* « dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, o, se più favorevoli, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applicano anche al personale operaio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Spinelli, sostitutivo dell'articolo 1, che, a seguito della modifica testé apportata, risulta così formulato:

ART. 1.

Le norme di cui alla legge 23 novembre 1971, n. 1024, riguardanti il trattamento di quiescenza del personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero, se più favorevoli, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applicano anche al personale operaio inquadrato in ruolo ai sensi del successivo articolo 2, dell'articolo 24 della legge 28 marzo 1962, n. 143, nonché agli ex stagionali inquadrati in ruolo a termini della legge 2 aprile 1968, n. 482.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Ai fini dell'inquadramento in ruolo di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 360, gli operai che in una o in tutte e due le campagne salifere precisate all'articolo 1 della legge stessa non abbiano potuto prestare servizio per causa di forza maggiore (malattia, servizio militare, gravidanza e puerperio) potranno far valere il servizio da essi prestato in una

o in tutte e due le campagne salifere precedenti quelle suindicate.

Nei confronti dei partecipanti ai concorsi di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 360, e 30 maggio 1970, n. 361, non si applica, purché siano stati riabilitati, la norma contenuta nella seconda parte del secondo comma dell'articolo 13 del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, n. 1006.

Il relatore, onorevole Spinelli, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

Ai fini dell'inquadramento in ruolo di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 360 e 30 maggio 1970, n. 361, gli operai che, per causa di forza maggiore (quali malattia, servizio militare, gravidanza e puerperio) non abbiano potuto prestare servizio per alcuni dei periodi precisati dalle leggi surrichiamate potranno far valere il servizio dagli stessi prestato in una o in tutte e due le campagne salifere o di coltivazione precedenti a quelle suindicate.

Nei confronti dei partecipanti ai concorsi di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 360 e 30 maggio 1970, n. 361, non si applica, purché siano stati riabilitati, la norma contenuta nella seconda parte del secondo comma dell'articolo 13 del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, n. 1006.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Ai fini dell'applicazione del precedente articolo 2 gli interessati devono presentare – a pena di decadenza – entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda alla direzione dei monopoli di Stato e non devono aver superato il 45° anno di età alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1962, n. 143.

Il relatore, onorevole Spinelli, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

Ai fini dell'applicazione del precedente articolo 2 gli interessati devono presentare – a pena di decadenza – entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda alla direzione dei monopoli di Stato e non devono aver superato, per le saline il 45° anno di età alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1962, n. 143, e per le coltivazioni il 45° anno di età al 1° gennaio 1960.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1974 e successivi farà carico al bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il relatore, onorevole Spinelli, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la parola: 1974, *con l'altra:* 1975.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 così modificato.

(*È approvato*).

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge n. 121. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Gli operai, uomini e donne, assunti per lavoro di carattere stagionale dalle direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, che negli anni dal 1967 al 1971 abbiano lavorato almeno un anno, e abbiano effettuato, in un

anno almeno 200 giornate lavorative, e che non abbiano raggiunto il limite di età stabilito per il pensionamento dalle leggi vigenti per i dipendenti statali, sono inquadrati nel ruolo del personale permanente delle agenzie coltivazioni, attraverso concorsi che saranno banditi localmente dalle agenzie ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 265, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'assenza dal servizio o la ritardata assunzione in servizio per causa di malattia è considerata come presenza al lavoro.

Gli interessati devono presentare apposita domanda alla direzione generale dell'azienda dei monopoli di Stato entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Il relatore, onorevole Spinelli, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: 1967 al 1971, *con le altre:* 1970 al 1974.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo unico così modificato.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Spinelli, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-*bis*.

Ai beneficiari di cui al primo comma dell'articolo precedente si applicano le norme di cui alla legge 23 novembre 1971, n. 1024..

Il relatore, onorevole Spinelli, su suggerimento delle I e V Commissione ha inoltre presentato il seguente emendamento al suo articolo aggiuntivo:

Alla fine dell'articolo, aggiungere le seguenti parole: « ovvero, se più favorevoli, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1-*bis*, che, a seguito della modifica testé apportata, risulta così formulato:

ART. 1-*bis*.

Ai beneficiari di cui al primo comma dell'articolo precedente si applicano le norme di cui alla legge 23 novembre 1971, n. 1024, ovvero, se più favorevoli, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Spinelli, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-*ter*.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti di cui al capitolo 181 dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1975 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge senatori Pastorino ed altri: Modifica alle leggi 14 agosto 1960, n. 826, 29 dicembre 1962, n. 1745 e 11 ottobre 1973, n. 636, per quanto concerne le modalità di pagamento della tassa sui contratti di borsa *(Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3117).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Pastorino, Fossa, Merloni: « Modifica alle leggi 14 agosto 1960, n. 826, 29 dicembre 1962, n. 1745, e 11 ottobre 1973, n. 636, per quanto concerne le modalità di pagamento della tassa sui contratti di borsa », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 luglio 1974.

L'onorevole Macchiavelli ha facoltà di svolgere la relazione.

MACCHIAVELLI, *Relatore*. La proposta di legge approvata all'unanimità dalla Commissione finanze e tesoro del Senato con un emendamento che era stato suggerito, a suo

tempo, dal relatore e dal Governo, concerne le modalità di pagamento della tassa sui contratti di borsa.

Con tale proposta di legge viene estesa anche agli agenti di cambio oltre che alle associazioni o comunque ad organismi associativi di tali operatori di borsa, la nuova modalità di pagamento.

Di che cosa si tratta? Della estensione a tali operatori della possibilità, perché non è un obbligo, di utilizzare i sistemi di pagamento virtuale delle tasse sui contratti di borsa, attualmente previsti per le aziende di credito dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, per contanti su titoli e valori, ed estesi ai contratti a termine e di riporto su titoli azionari e valori con la legge 11 ottobre 1973, n. 636. È stato detto, ed è in gran parte vero, che si tratta di una facilitazione tecnica in quanto il pagamento in modo virtuale viene a realizzare un'effettiva semplificazione delle procedure ed una sensibile economia di personale rispetto alla procedura ordinaria (impiego di foglietti bollati predisposti e venduti dalla amministrazione finanziaria) ed anche alla procedura straordinaria (applicazione sui foglietti di marche per contratti di borsa o apposizione sugli stessi del punzone da parte degli uffici del registro).

Che cos'è il pagamento virtuale? Un pagamento effettuato mediante il versamento diretto all'ufficio del registro competente della tassa liquidata in via definitiva per l'anno precedente e in via provvisoria per l'anno in corso. È indubbio che in questo modo si agevola oggettivamente il funzionamento di quei centri meccanografici istituiti a cura degli stessi agenti di cambio più organizzati (come quelli di Milano), che rendono così un servizio più rapido a tutto l'andamento delle contrattazioni di borsa.

Ciò premesso, debbo – per obiettività – far presente che non mi sento di affermare che tutto rimane assolutamente invariato, come è stato detto durante la discussione svoltasi al Senato.

Si tratta, indubbiamente, di un'agevolazione, anche se essa è giustificata dalla maggior speditezza delle operazioni che si vanno a compiere. Da un punto di vista tecnico, quindi, il provvedimento lo ritengo valido. Da un punto di vista più generale, o politico, se volete, possono sorgere delle obiezioni o delle perplessità.

Devo ricordare in primo luogo che al Senato è in corso un'indagine conoscitiva sul funzionamento della borsa valori; e credo che proprio in questi giorni il Senato stia per terminare una indagine che reputo estremamente interessante, anche perché per un certo periodo l'ho seguita, sia pure *a latere*. Nel frattempo, è entrata in vigore la legge 7 giugno 1974, n. 216, riguardante il mercato mobiliare, la quale ha convertito un decreto che non è che fosse in perfetta armonia con la filosofia della riforma tributaria, e che noi abbiamo approvato dopo profonde modifiche relative alla normativa concernente le società per azioni e quelle relative alla stessa borsa valori. Proprio in questi giorni, infine, molti nostri colleghi sono impegnati nella Commissione parlamentare incaricata di esprimere il parere sugli schemi di decreti delegati che dovranno essere emanati entro il 31 marzo, per rispettare i tempi stabiliti dalle norme di delegazione.

La legge 7 giugno 1974, n. 216, è stata già in parte disattesa perché entro il mese di settembre 1974 avrebbe dovuto essere nominata la commissione nazionale per le società e la borsa. Lo slittamento di sei mesi è stato pregiudizievole, perché non ha consentito alla commissione di funzionare; tuttavia dal 1° di aprile detta commissione, sulla base dei provvedimenti delegati, dovrà essere messa in grado di funzionare nella sua interezza al fine di poter assolvere al suo estremamente delicato e impegnativo compito.

In questa situazione è opportuno approvare un provvedimento frammentario? Tutta la materia è in via di notevoli mutamenti, allo scopo di far tornare la borsa valori alle sue origini in modo che finisca di essere un centro di speculazioni (per non dire giochi d'azzardo), con gravi danni per i piccoli risparmiatori e per gli stessi agenti di cambio, che vorrebbero assolvere correttamente alle loro reali funzioni. Il Governo ritiene di avere la possibilità e gli strumenti necessari per evitare evasioni ed abusi sempre possibili?

A questo riguardo debbo far presente – anche questo non per polemica ma per delle precisazioni, dopo la lettura dei resoconti delle riunioni svoltesi al Senato – che con il vecchio sistema il controllo da parte dell'amministrazione finanziaria era molto più facile e spedito: era necessario controllare soltanto il « foglietto ». Con il nuovo sistema, mentre si registra una accelerazione delle procedure per gli operatori di borsa, vi è la necessità di istituire da parte dell'amministrazione finanziaria un corpo ispettivo, che controlli le

evasioni che possono avvenire, anche se il fatto che le operazioni siano svolte dagli agenti di cambio dà una certa tranquillità.

Alla prima domanda – se in questa situazione in movimento si possa approvare un provvedimento frammentario – credo che si possa rispondere tranquillamente in modo positivo, in quanto l'articolo unico nella sua formulazione non rompe l'armonia di ciò che armonico in effetti non è. Per quanto riguarda il controllo delle evasioni, si potrebbe introdurre una modifica che il Ministero ha già predisposto e che potrei proporre all'attenzione della Commissione. Si tratta di un problema simile agli altri e che richiede accertamenti e controlli, che ci auguriamo possano essere effettuati su tutte le operazioni e non solo su quelle di borsa.

In questa situazione il parere del relatore è favorevole all'approvazione del provvedimento, anche se ha dovuto, per lealtà verso i colleghi, far presenti le difficoltà e le obiezioni che ad esso si possono muovere.

L'emendamento da introdurre è relativo al fatto che soggetti d'imposta non possono essere considerati i « centri elettrocontabili istituiti presso le borse ». Occorre pertanto modificare la citata dizione nel senso di attribuire la facoltà « agli agenti di cambio che fanno uso di proprie attrezzature meccanografiche o elettrocontabili ovvero si avvalgono del servizio dei centri elettrocontabili istituiti dai comitati direttivi degli agenti di cambio ».

PRSIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIOVANNINI. Pur condividendo in gran parte le considerazioni testé svolte dall'onorevole relatore, mi permetto di soffermarmi sul provvedimento perché merita una certa attenzione.

Il pagamento della tassa sui contratti di borsa in modo virtuale con la proposta di legge in discussione viene praticamente generalizzato a tutti gli operatori e per tutte le operazioni compiute in borsa, in maniera indistinta e indiscriminata.

Con la legge 14 agosto 1960, n. 826, questo sistema di pagamento della tassa era stato consentito solo alle aziende di credito e per le « operazioni su titoli e valori a contanti ». Ora tale facoltà di pagamento della tassa viene estesa ai singoli agenti di cambio o operatori di borsa, senza alcuna distinzione. Questo significa sostanzialmente la proposta di legge in discussione, anche se il testo originario è stato modificato al Senato e ora ci è stata suggerita un'altra modifica.

Già in sede di approvazione della norma di cui alla legge n. 636 il gruppo comunista manifestò perplessità circa la convenienza e l'opportunità, almeno per gli uffici dell'amministrazione finanziaria, di istituire un sistema che avrebbe costretto gli uffici ad un maggior controllo delle operazioni, per determinare l'importo della tassa da pagare in modo virtuale, salvo conguaglio, e anche per impedire le eventuali evasioni, che del resto sono state paventate dallo stesso onorevole relatore.

A nostro avviso, il problema fiscale da affrontare a questo riguardo doveva essere un altro. Si trattava di vedere se la tassa sui contratti di borsa era un tributo da riformare del tutto, o semplicemente da rivedere, o riaggiornare, pur ai soli effetti dei mutati valori monetari attuali. Del resto sappiamo bene che il trattamento fiscale dei contratti di borsa non è stato sempre lo stesso, in successivi periodi di tempo. L'unico elemento costante è stato che la tassa di bollo sui contratti di borsa è sempre stata, nel sistema fiscale italiano, un tributo distinto dalle ordinarie tasse di bollo.

E volendo percorrere le tappe compiute dall'ordinamento fiscale dei contratti di borsa, possiamo ricordare che alla prima manifestazione di questo ordinamento, nel 1874, la tassa di bollo sulle operazioni di borsa era una tassa proporzionale al valore dei contratti. Ma nel 1876 si stabiliva l'abbandono del sistema della tassa proporzionale e si introduceva, in sua vece, il sistema della tassa fissa, la cui misura venne poi, nel 1887, raddoppiata, in sede di modifica delle tasse di registro e di bollo.

Il sistema della tassa fissa venne mantenuto anche con la legge fondamentale sulle borse del 1913, e tale restò sino al 1918, anno in cui venne però ripristinato il principio della proporzionalità della tassa di bollo al valore dei contratti, graduando la tassa stessa secondo il numero dei titoli oggetto della contrattazione e secondo il prezzo pattuito in contratto.

Queste norme ebbero difficile e ritardata applicazione, tanto che nel 1923 venne ristabilita *ex novo* la misura fissa della tassa di bollo.

Soltanto nel 1935 si arrivò ad una parziale modifica della tassazione fissa, passando al sistema delle tasse graduali, in base a valore

su due scaglioni e ad una tassa proporzionale per l'eccedenza sullo scaglione più alto, che era, allora, di 100.000 lire.

Nel 1945, pur restando questo sistema di gradualità, le aliquote vennero aumentate.

Ma è nel 1946 che si ritorna veramente al sistema della tassazione proporzionale, con alcune modificazioni successive: nel 1954 con la legge n. 1079, nel 1960 con la legge n. 589 e nel 1964 con la legge n. 947.

Di queste leggi la più importante è, senza dubbio, quella del 10 novembre 1954, n. 1079, per la quale la tassa di bollo sui contratti di borsa è proporzionale al valore di negoziazione dei contratti stessi; non solo, ma variabile secondo la specie dei contratti (distinguendo i contratti per contanti da quelli a termine e di riporto) a seconda anche della qualità degli stessi contraenti (distinguendo i contratti conclusi direttamente fra i contraenti da quelli conclusi fra agenti di cambio, oppure conclusi con l'intervento di agenti di cambio o di banche).

E questo è il sistema che tuttora vige.

Nel 1960 le aliquote della tassa vennero aumentate in confronto a quelle stabilite nel 1954, ma nel 1964 tali aliquote vennero ridotte ad un quarto in un cosiddetto quadro di misure anticongiunturali di quello stesso anno, senza però stabilire una tabella ufficiale.

Questa situazione è tuttora immutata, sia perché la tassa di bollo sui contratti di borsa è rimasto un tributo nettamente distinto e separato da tutte le altre ordinarie tasse di bollo, sia perché il sistema di tassazione proporzionale anzidetto, ma in misura ridotta, è rimasto lo stesso.

Quindi, la tassa di bollo sui contratti di borsa è rimasta immutata anche di fronte alla riforma tributaria, non rientrando essa nelle norme di cui all'articolo 7 della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, e di cui allo stesso decreto delegato 26 ottobre 1972, n. 642, che detta norme sulla disciplina dell'imposta di bollo.

In effetti, nella tabella (parte prima), annessa al decreto delegato n. 642, figura soltanto la tassa fissa di lire 500 a foglio per i certificati di liquidazione dei comitati direttivi degli agenti di cambio di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, per quei certificati, appunto, concernenti la liquidazione coattiva effettuata dal comitato esecutivo degli agenti di cambio per le operazioni verso le quali uno dei contraenti si sia reso inadempiente.

Cosicché, come tassa di bollo vera e propria, tutto è rimasto come prima, anche dopo la riforma tributaria. Mentre c'era, e c'è, da fare qualcosa per una migliore disciplina di questa materia.

Vi era da fare qualcosa non fosse altro per una necessaria revisione generale della tariffa, anche in conseguenza degli attuali mutati valori monetari, dopo dieci anni dalla modifica della tariffa stessa, a completamento così, sia pure dall'esterno, dello stesso quadro della riforma tributaria e della riforma più generale delle borse valori.

Per questi motivi il gruppo comunista si asterrà dal voto sulla proposta di legge in discussione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Vorrei formulare alcuni brevi quesiti in merito al provvedimento in discussione. Innanzitutto ritengo che le osservazioni avanzate dagli onorevoli Giovannini e dall'onorevole Macchiavelli, fondamentalmente esatte, pongano una serie di problemi, che io stesso mi ero posto qualche tempo fa (a proposito di quella che è poi divenuta la legge 11 ottobre 1973, n. 636) in rapporto anche alla valutazione se in effetti possa restare la materia delle tasse sui contratti di borsa, che è una tassa di bollo, regolata da norme non reinserite nel sistema generale della riforma tributaria, e se non convenga invece regolarla all'interno del sistema delle tasse di bollo, perché non ha particolarità tali che ne facciano una tassa a sé e meritevole di godere di un trattamento speciale.

Vorrei richiamare ancora l'attenzione sulle osservazioni formulate dagli onorevoli Macchiavelli e Giovannini che possono dar luogo ad una esigenza di riflessione sulle cose dette e sullo stesso emendamento.

Una cosa sono infatti le aziende di credito e altra cosa sono i centri di servizio elettrocontabili; inoltre, è necessario vedere se gli agenti di cambio fanno uso o meno di proprie attrezzature, se si avvalgono dei centri elettrocontabili in via esclusiva o in via contingente, se totalmente o parzialmente.

Quindi, come è facile rendersi conto, si pongono tutta una serie di problemi che sarà bene valutare e approfondire; ritengo pertanto opportuno che il seguito della discussione sia rinviato ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Proposta di legge dei senatori BARBARO e TIRIOLO: « Norme integrative per il personale operaio ex stagionale delle saline dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2607):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 23
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge CIRILLO ed altri: « Passaggio in ruolo di operai stagionali occupati presso le agenzie dei monopoli di Stato » (121):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 23
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Belussi Ernesta, Cesaroni, Ciampaglia, Cirillo, Cocco Maria, Dal Sasso, Giovannini, Grassi Bertazzi, La Loggia, La Marca, Macchiavelli, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pegoraro, Postal, Prandini, Raffaelli, Rende, Santagati, Sanza, Simonacci, Spinelli, Terraroli, Vespignani e Vincenzi.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO